



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

SCADENZE OTTOBRE 2021

VENERDI' 1 OTTOBRE

Fattura elettronica - Dal 1.10.2021 le cessioni di beni verso e dalla Repubblica di San Marino possono essere documentate da fattura elettronica (D.M. Economia 21.06.2021).

LUNEDI' 4 OTTOBRE

Istanza - La comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare delle spese ammissibili può essere inviata dal 4.10 al 4.11.2021 (Prov. Ag. Entrate 191910/2021).

VENERDI' 15 OTTOBRE

IVA - Fatturazione differita mese precedente

I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

IVA - Registrazione corrispettivi

Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato

di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel [Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997\(Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91\)](#), opportunamente integrato.

LUNEDI' 18 OTTOBRE

IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di settembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6009 - Versamento Iva mensile settembre.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

IVA - Versamento rata saldo Iva 2020

I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2020 relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2021, devono versare la 8° rata aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la 8a rata, applicazione degli interessi nella misura dell'2,31%), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.

RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID versamento

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal ["Decreto Cura Italia"](#) (DL 18/2020) e dal [Decreto Liquidità](#) (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento del secondo 50% degli importi sospesi in 24 rate mensili, devono provvedere al versamento della rata.

Ricordiamo che l'altro 50% dei versamenti sospesi doveva essere versato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute

I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di settembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:

Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:

- 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
- 1002 emolumenti arretrati
- 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):

- 1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l'esercizio di arti e professioni

LUNEDÌ 25 OTTOBRE

Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali

SOGGETTI: Operatori intracomunitari con obbligo mensile e operatori intracomunitari con obbligo trimestrale.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ADEMPIMENTO: Presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT:

- delle **cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis)** effettuate nei confronti di soggetti UE:
 - nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione ai fini fiscali, mentre a fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare delle cessioni non è > a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti).
 - nel trimestre precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale). Sono obbligati alla presentazione trimestrale quando l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a 50.000,00 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti). Permane quindi l'obbligo di presentazione solo ai fini fiscali.
- delle **prestazioni di servizi rese (Modello INTRA 1-quater)** nei confronti di soggetti UE, effettuate:
 - nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione sia ai fini fiscali che statistici.
 - nel trimestre precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale). Sono obbligati alla presentazione trimestrale quando l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è inferiore o uguale a 50.000,00 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti). Permane quindi l'obbligo di presentazione sia ai fini fiscali che statistici.

degli Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (**Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater**).

Per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli **acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis)**, questi sono stati aboliti ai fini fiscali, **rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili** per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia **uguale o superiore a 200.000,00 euro**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

SABATO 30 OTTOBRE

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

DOMENICA 31 OTTOBRE

BONUS PUBBLICITA' 2021 - Invio Istanza prenotazione.

Ultimo giorno entro il quale, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radio-



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

foniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente, possono inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" per gli investimenti sopra descritti realizzati o da realizzare nel 2021 (c.d. Bonus Pubblicità).

La finestra temporale per l'invio della comunicazione telematica per l'accesso al beneficio è spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021), lo ha annunciato il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria con un comunicato del 31.08.2021.

Le istanze presentate entro il 31.03.2021 sono comunque valide.

La modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica rimane invariata, tramite i [servizi telematici](#) dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE

MODELLO 770/2021 – Presentazione della dichiarazione

Termine per l'invio del modello 770/2021 per i sostituti di imposta, che quest'anno è fissato al 2 novembre 2021 in quanto la scadenza ordinaria del 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo.

ESTEROMETRO - Invio comunicazione

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, relativi al III trimestre 2021, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, DLgs del 05/08/2015 n. 127).

I contribuenti sono chiamati ad effettuare la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento tenendo conto della data del documento emesso ovvero della data di registrazione del documento comprovante l'operazione, pertanto le scadenze sono:

- I trimestre entro il 30 aprile
- II trimestre entro il 31 luglio
- III trimestre entro il 31 ottobre
- IV trimestre entro 31 gennaio dell'anno successivo

L'adempimento, definito "esterometro", dovrà essere effettuato in via telematica, utilizzando le specifiche tecniche allegate al [provvedimento](#) del 30 aprile 2018.

ATTENZIONE: La Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, ha stabilito che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Ita-



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

lia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

INVIO UNIEMENS flusso dati mese precedente

SOGGETTI: I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.

ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.

Per i datori di lavoro, l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.

MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.